

**DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA'
DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE**

**Decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018
convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018
(pubbl. G.U. n. 186 dell'11 agosto 2018)**

Articolo 7

Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni

Recupero agevolazione iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione

1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n.232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. **Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi di cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.**

La disposizione modifica il vigente regime fiscale agevolato dell'iper ammortamento disponendo che si applichi a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio i beni agevolati vengano:

- ceduti a titolo oneroso o
- destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla medesima azienda,

si procede al recupero dell'iper ammortamento.

Contabilmente il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione o la delocalizzazione, per un importo pari alla maggiorazione delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi di imposta, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Le disposizioni in esame si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in commento (cioè, il 14 luglio 2018).

Le stesse disposizioni non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 35 e 36 della L. n. 205 del 2017.

Con una modifica intervenuta in sede di conversione, è stato tuttavia disposto che non si procede al recupero del beneficio a titolo di iper ammortamento qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive, e pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

Articolo 8

Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali

1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo - restrizione

L'articolo in esame modifica il vigente regime del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo operando una restrizione oggettiva della tipologia di costi agevolabili.

In particolare, sono esclusi i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali da imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Tale esclusione va operata anche nel calcolo dei costi imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la definizione della media di raffronto.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, resta ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa con sede in Italia in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto. Inoltre è fatta salva la condizione secondo cui i costi sostenuti per l'acquisto dei beni in discorso, assumono rilevanza solo qualora questi ultimi siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Articolo 10

Disposizioni in materia di redditometro

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale»

Redditometro

Il presente articolo modifica l'articolo 38 del DPR n. 600 del 1973 in materia

<p>sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti».</p> <p>2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015. Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015.</p> <p>3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.</p>	<p>di accertamento fiscale sintetico del reddito complessivo (c.d. redditometro). Dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo. Viene, quindi, abrogato il decreto ministeriale contenente gli elementi indicativi necessari per effettuare l'accertamento.</p> <p>Per quanto riguarda la decorrenza, è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015; - le nuove norme di cui all'articolo in commento non si applicano agli inviti per fornire dati e notizie per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015 e, in ogni caso, agli atti già notificati e non si dà luogo a rimborso di somme già pagate.
<p>Articolo 11 Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute</p>	
<p>1. Con riferimento all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.</p> <p>2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre,».</p>	<p style="text-align: center;">Comunicazione dati fatture emesse e ricevute</p> <p>L'articolo modifica le disposizioni in materia di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro") contenute nell'articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010.</p> <p>In particolare si differisce dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine di invio dei dati relativi al terzo trimestre del 2018.</p> <p>Inoltre si specifica, modificando l'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del D.L. n. 148 del 2017, che per coloro che optano per l'invio semestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute il termine di trasmissione è fissato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre, - al 28 febbraio dell'anno successivo per le fatture del secondo semestre. <p>Quindi, gli invii dei dati rilevanti ai fini IVA saranno effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai contribuenti che hanno deciso di mantenere la cadenza trimestrale per gli invii, in data 28 febbraio 2019 (sia per il terzo sia per il quarto trimestre 2018), - da parte dei contribuenti che optano per l'invio semestrale, in data 30 settembre 2018 (per le fatture del primo semestre) ed il 28 febbraio 2019 (per le fatture del secondo semestre).

2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2-ter. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, è abrogato.

2-quater. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 2-bis, introducendo il nuovo comma 3-ter all'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015, dispone l'esonero dall'annotazione delle fatture nei registri IVA per i contribuenti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Va chiarito se l'esonero si applicherà anche a decorrere dal 1° gennaio 2019 in quanto da tale data scatta l'obbligo di fatturazione elettronica, con invio al Sdl, ma viene meno l'adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

I commi successivi (da 2-ter a 2-quinquies) eliminano lo "spesometro" per i produttori agricoli assoggettati al regime di esonero di all'art. 34, comma 6 del D.P.R. n. 633 del 1972:

- il comma 2-ter abroga il comma 8-bis dell'articolo 36 del D.L. n. 179 del 2012 in materia di invio della comunicazione annuale dei dati delle fatture per i produttori agricoli esonerati, introdotto per attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari.
- Il comma 2-quater sostituisce il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, al fine di estendere a tutti i produttori agricoli assoggettati al regime speciale in oggetto le disposizioni in materia di esonero dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- Il comma 2-quinquies provvede alla copertura dell'onere derivante dall'estensione a tutti i produttori agricoli dell'esonero dagli obblighi di invio delle comunicazioni IVA periodiche e valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 11-bis

Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»;

b) il comma 927 è sostituito dal seguente:

«927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal

Fatturazione elettronica – proroga carburanti

L'articolo ripropone *in toto* le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 79 del 28 giugno 2018. Con il nuovo comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, il D.L. n. 79 è, infatti, abrogato. Sono quindi fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. n. 79.

Con la lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame si differisce al 1°

1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018».

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

gennaio 2019 per i soli soggetti passivi IVA che si riforniscono di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione l'efficacia della norma che anticipava al 1° luglio 2018, tra altre misure, gli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Con la lettera b) del comma 1 si rinvia al 1° gennaio 2019 sia l'applicazione della disposizione di cui al comma 920 sia di quelle contenute ai commi 921 e 926 della Legge n. 205 del 2017.

Rimane confermata a partire dal 1° luglio 2018 l'efficacia delle norme di cui ai commi da 922 a 925 della citata legge di bilancio.

Il differimento a partire dal 1° gennaio 2019 degli obblighi di fatturazione per i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione si rende necessario - così come si legge in relazione illustrativa - per tener conto "delle difficoltà tecniche e operative manifestate dagli operatori".

Quindi, in sintesi:

si applicano dal 1° gennaio 2019 le norme che:

- rendono obbligatoria la fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA (comma 920);
- escludono dall'obbligo di certificazione fiscale con scontrino o ricevuta (con modalità diverse dalla fattura), previsto dalla legge per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, solo gli acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione (comma 921), dunque ai privati consumatori;
- abrogano le disposizioni vigenti in tema di documentazione, da parte delle imprese, degli acquisti di carburanti per autotrazione (cd. scheda carburante) elencate al comma 926.

Si applicano dal 1° luglio 2018 le norme che:

- consentono di dedurre dalle imposte sui redditi e di detrarre dall'IVA le sole spese per carburante effettuate con pagamenti tracciabili (nuovi commi 922 e 923);
- attribuiscono agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta, pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, utilizzabile in compensazione e

<p>4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>nei limiti della normativa UE in tema di aiuti cd. de minimis (commi 924 e 925).</p>
<p>Articolo 12 Split payment</p>	
<p>1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.».</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:</p> <p>a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;</p>	<p style="text-align: center;">Split payment professionisti</p> <p>Le disposizioni in commento escludono dall'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta di acconto per prestazioni di lavoro autonomo.</p> <p>L'esclusione opera per le operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento (cioè, fatture emesse dal 14 luglio 2018).</p> <p>Si ricorda che in base al citato meccanismo, le pubbliche amministrazioni - per i loro acquisti di beni e servizi, per i quali le stesse non siano debitori di imposta - devono versare l'IVA addebitata dal fornitore non già allo stesso ma direttamente all'erario. In tal modo il pagamento del corrispettivo è scisso da quello dell'imposta .</p>

<p>b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89;</p> <p>c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;</p> <p>d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.</p>	
<p>Articolo 12-bis Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione</p>	
<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.</p>	<p style="text-align: center;">Compensazione cartelle con crediti verso PA</p> <p>La disposizione estende anche all'anno 2018 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.</p>
<p>Articolo 13 Società sportive dilettantistiche</p>	
<p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, le parole «, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse.</p> <p>3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, il numero 123-<i>quater</i>) è soppresso.</p> <p>4. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, sono apportate le</p>	<p style="text-align: center;">Società sportive dilettantistiche</p> <p>Con il comma 1, si abrogano le disposizioni della legge di bilancio 2018 che avevano consentito per le società sportive dilettantistiche di esercitare l'attività anche in forma societaria con scopo di lucro. Era stata inoltre introdotta un'agevolazione fiscale per il regime di tassazione del reddito (riduzione alla metà dell'Imposta sul reddito delle società - IRES).</p> <p>Nello specifico sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la norma che consentiva per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica l'utilizzo di una delle forme societarie del titolo V del codice civile: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società a responsabilità limitata,

seguenti modificazioni:

a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le società e associazioni sportive»;

b) al comma 25, dopo la parola «società» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;

c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche».

5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

società in accomandita per azioni;

- la norma che tipizzava lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro;
- la disposizione che introduceva la riduzione alla metà dell'IRES, precisando che l'agevolazione trovava applicazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti de minimis. Si dispone quindi, in deroga allo statuto del contribuente, che l'abrogazione del predetto regime fiscale agevolato decorra dal periodo di imposta in corso dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento (14 luglio 2018);
- la disciplina fiscale e contributiva dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) stipulati dalle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro; nello specifico viene meno anche la possibilità di qualificare sotto il profilo fiscale i compensi da co.co.co. come redditi diversi se i contratti sono stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati da società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI; inoltre sotto il profilo contributivo, si prevede per i primi cinque anni che, in presenza di specifici requisiti, i contributi riferiti alle collaborazioni sono calcolati sul 50 % del compenso.

I commi 2, 3 e 4 recano disposizioni di coordinamento. In particolare:

- espunge il riferimento alle società sportive dilettantistiche tra le fattispecie per le quali non trova applicazione la presunzione di lavoro subordinato per i contratti di collaborazione posti in essere (comma 2);
- fa venir meno il regime agevolato IVA (con aliquota al 10%), efficace dal 1 gennaio 2018, per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di quanti praticano attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società (comma 3);
- reintroduce la disciplina in materia di uso ed impianti sportivi vigente anteriormente al varo della legge di bilancio 2018 (comma 4).

Il comma 5 reca l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un fondo da

	<p>destinare in favore delle società sportive dilettantistiche con la seguente dotazione finanziaria: -3,4 mln di euro per il 2018; -11,5 mln di euro per l'anno 2019; -9,8 mln di euro nel 2020; -10,2 mln di euro nel 2021; -10,3 mln di euro nel 2022; -5,6 mln di euro nel 2023; -5,2 mln di euro a decorrere dal 2024.</p> <p>Le risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.</p> <p>L'articolo non è stato interessato da modifiche in sede di conversione.</p>
<p>Articolo 15 Entrata in vigore</p>	
<p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>	<p>Il decreto legge è entrato in vigore il 14 luglio 2018 (giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 13 luglio u.s.).</p> <p>Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l'11 agosto 2018. Le modifiche sono divenute, quindi, efficaci, dal 12 agosto 2018.</p>